



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 93 DEL 01-06-2012

OGGETTO: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - destinazione per l'anno 2012 - MODIFICA. Prop. n. 99 del 30/5/2012

L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di giugno alle ore 12.45, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P
NICCOLI IVANA	Assessore	A
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	P
APPELLA ERNESTO	Assessore	P
BANCHELLI ANDREA	Assessore	A
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P
CONTI CATERINA	Assessore	A
DROVANDI ROBERTO	Assessore	P
MANNINI ANTONELLA	Assessore	P
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	P

PRESENTI N. 7 - ASSENTI N. 3

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che introducendo i nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater all'articolo 142 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (di seguito "Codice della Strada"), disciplina la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore e in particolare

- il comma 2, per il quale era prevista l'emanazione di apposito decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali; decreto con il quale, tra l'altro, deve essere approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del Codice della Strada e devono essere definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma;
- il comma 3, per il quale, le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del Codice della Strada, introdotti dal citato articolo 25, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui sopra;

DATO ATTO che il comma 16 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con la legge del 26 aprile 2012, n. 44 dispone che *"Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

CONSIDERATO dunque che in assenza nell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, trovano comunque immediata applicazione formale le disposizioni dell'art. 142, comma 12-bis, comma 12-ter e comma 12-quater del Codice della Strada;

RICHIAMATO l'art. 142, comma 12-bis, comma 12-ter e comma 12-quater, del Codice della Strada, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 44/2012, il quale a far data dal 29.04.2012 stabilisce:

- **12-bis.** I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli

- accertamenti;
- **12-ter.** Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
 - **12-quater.** Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;

RICHIAMATO altresì l'art. 208 del D. Lgs. 285, del 1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale a far data dal 13.08.2010 stabilisce:

- **al comma 4** che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- **al comma 5-bis** che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- **al comma 5** che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4;

RICHIAMATA la deliberazione n. 104/2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Toscana, secondo la quale alla luce delle nuove previsioni normative emerge la volontà del legislatore di potenziare l'attività lavorativa finalizzata alle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, ed in particolare “le prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) ...”;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione della Giunta Comunale, stabiliscono annualmente le quote da destinare alle suindicate finalità con obbligo, per i Comuni con oltre 10.000 abitanti, di comunicare tali determinazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel Bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rendiconto annuale;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 06/03/2012, n. 37, con la quale è stato approvato il riparto dei proventi delle sanzioni derivanti dalle violazioni stradali, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, per il corrente anno 2012;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, procedere ad una modifica della citata deliberazione in ragione delle novità legislative intervenute e in particolare fornire una stima dei proventi relativi ad accertamenti delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada, nonché determinare le somme derivanti dall'accertamento del citato articolo da destinare alle finalità di cui al comma 12-ter dell'art. 142 del Codice della Strada;

VISTA la deliberazione n. 104/2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Toscana, la quale richiama agli Enti Locali l'obbligo di rendicontazione delle somme accertate relative all'oggetto di tale atto, con la dimostrazione a rendiconto dell'effettiva avvenuta destinazione;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha provveduto ad iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione 2012 una previsione di € 3.850.000,00 quali proventi di sanzioni

amministrative per violazione delle norme in materia di circolazione stradale, da accertare dalla Polizia Municipale nel corso dello stesso esercizio finanziario;

RITENUTO destinare, in adempimento dei richiamati artt. 208 e 142 del Codice della Strada, un importo pari al 50% dell'entrata prevista per sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di circolazione stradale, calcolata al netto del fondo svalutazione crediti iscritto in uscita all'intervento 10 per € 1.000.000,00 e al netto delle spese per la gestione del service di postalizzazione delle infrazioni per € 470.000,00 e quindi su un totale rideterminato in € 2.380.000,00, di cui € 3.500,00 relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada, fissando le destinazioni alle finalità previste dalle norme sopra citate e secondo le indicazioni fornite al riguardo dal Settore Servizi Finanziari, per un totale di € **1.210.500,00** – pari al **50,86%** delle suddette previsioni di entrata e come di seguito elencate:

	Cap.	Descrizione	Importo
a)	Funzione 8.01	Segnaletica	225.310,00
	Funzione 8.01	Acquisto segnaletica stradale	50.000,00
	Funzione 8.02	Spese per manutenzione impianti semaforici	22.190,00
b)	Funzione 8.01	Leasing servizio traffico strumenti controllo e accertamento	258.000,00
	Funzione 3.01	Altre spese – Contratti MCTC, ACI, altro	60.000,00
c)	Funzione 8.01	Manutenzione strade di cui euro 1.750,00 relativi ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada (50% del totale)	370.000,00
	Funzione 8.02	Spese per manutenzione impianti illuminazione pubblica	48.000,00
	Funzione 1.02	Progetti P.M.	50.000,00
	Funzione 3.01	Fondo assistenziale	77.000,00
	Funzione 3.01	Acquisto beni mobili PM	40.000,00
	Funzione 8.01	Incarichi professionali per PUT	10.000,00

VISTO il D. Lgs. 18 agosto n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del già richiamato D. Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime, palese e favorevole;

per quanto in premessa meglio esposto,

DELIBERA

1) di approvare la determinazione, sulla scorta dell'insieme dell'entrata derivante dalle sanzioni al Codice della strada per l'anno 2011 e delle indicazioni al riguardo formulate dal Settore Polizia Municipale e Mobilità, di un entrata netta per sanzioni amministrative pecuniarie che verranno elevate nel corso dell'esercizio 2012 pari a € 2.380.000,00;

2) di modificare propria deliberazione del 06/03/2012, n. 37, approvando la previsione, con riguardo alla spesa vincolata degli importi provenienti dalle sanzioni amministrative secondo quanto stabilito dell'art. 208, comma 4, e dall'art. 142, comma 12-ter, del Codice della Strada, di una quota pari al 50,86% alle finalità dettagliate in premessa, le cui percentuali analiticamente sono così determinate:

	Cap.	Descrizione	Importo
a)	Funzione 8.01	Segnaletica	225.310,00
	Funzione 8.01	Acquisto segnaletica stradale	50.000,00
	Funzione 8.02	Spese per manutenzione impianti semaforici	22.190,00
b)	Funzione 8.01	Leasing servizio traffico strumenti controllo e accertamento	258.000,00
	Funzione 3.01	Altre spese – Contratti MCTC, ACI, altro	60.000,00
c)	Funzione 8.01	Manutenzione strade di cui euro 1,750,00 relativi ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada (50% del totale)	370.000,00
	Funzione 8.02	Illuminazione pubblica	48.000,00
	Funzione 1.02	Progetti P.M.	50.000,00
	Funzione 3.01	Fondo assistenziale	77.000,00
	Funzione 3.01	Acquisto beni mobili PM	40.000,00
	Funzione 8.01	Incarichi professionali per PUT	10.000,00

3) di comunicare la presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DELIBERA altresì

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - destinazione per l'anno 2012 - MODIFICA. Prop. n. 99 del 30/5/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del SINDACO, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 30-05-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'
f.to BAGNOLI PAOLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 30-05-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIANASSI GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA
